



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE DI CUI ALLA L.R. N° 11 DEL 11.05.2001

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 del 8/4/2002

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI..... 1

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... 1

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... 1

ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ESPOSIZIONI E PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE..... 1

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI..... 2

ARTICOLO 4 - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI FISSI..... 2

ARTICOLO 5 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI..... 3

ARTICOLO 6 - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE..... 3

ARTICOLO 7 - MODIFICHE E DISATTIVAZIONI..... 4

TITOLO III

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE..... 4

ARTICOLO 8 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI..... 4

ARTICOLO 9 - NORME PROGETTUALI PER LE INSTALLAZIONI..... 5

ARTICOLO 10 - PROGRAMMAZIONE DELLE INSTALLAZIONI..... 6

ARTICOLO 11 - REGIME TRANSITORIO PER GLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ESISTENTI..... 6

ARTICOLO 12 - RISANAMENTI 7

TITOLO IV

MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO 8

ARTICOLO 13 - MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO..... 8

ARTICOLO 14 - SANZIONI..... 8

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI..... 8

ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO..... 9

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE 9

ALLEGATI..... 9

NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... 9

ALLEGATO N° 1 -

MODULISTICA DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 19.11.2001 N° 6 CONTENENTE LE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI
PREVISTE DALLA L.R. 11 MAGGIO 2001 N° 11..... 10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" ed in conformità alla Legge 22 febbraio 2001 n° 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici".

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le apparecchiature, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. **alte frequenze**), impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

2. Sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento le seguenti tipologie di impianti e di attività:
 - Telecomandi a distanza;
 - Controlli di processo;
 - Allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
 - Comandi di carrelli mobili automatici;
 - Cercapersone (comunicazioni monodirezionali);
 - Reti di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
 - Dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computers e/o periferiche);
 - Ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;
 - Sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea;
 - le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo;
 - gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5 W.
3. Le frequenze indicate al comma 1 sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Articolo 3 - Disposizioni per il contenimento delle esposizioni e per la protezione della popolazione

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2 comma 1, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

2. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
3. Gli impianti e le apparecchiature devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.
4. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.
5. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al [decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493](#) (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato A) della legge regionale n° 11 del 11.05.2001.
6. Le valutazioni di ordine tecnico a carico di titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Articolo 4 - Procedure di autorizzazione per impianti fissi

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'articolo 2 comma 1 sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA.
2. Il titolare dell'impianto presenta al Sindaco, avvalendosi dello "Sportello Unico per le Attività Produttive", istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da:
 - a) estremi della concessione governativa;
 - b) progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B della legge regionale n° 11 del 11.05.2001;
 - c) dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente;
 - d) copia dell'istanza presentata all'ARPA al fine del rilascio del parere di competenza;
 - e) copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
 - f) eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto;
 - g) atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente regolamento.

Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegnano altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale;
 - h) certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
3. Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo il titolare dell'impianto invia all'ARPA richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria.

4. La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B di cui alla Legge Regionale n° 11 del 11.05.2001. L'ARPA si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Sindaco ed al titolare dell'impianto.
5. Il Sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare ed all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni.

Il titolare dell'impianto può conseguentemente provvedere alla sua installazione e messa in esercizio, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
 - degli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale;
 - dei vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
6. Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni all'articolo 3 del presente regolamento.
 7. Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al Sindaco e all'ASL. Il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.

Articolo 5 - Obbligo di comunicazione per particolari tipologie di impianti

1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
 - a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
 - b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
 - c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.
2. La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al Sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni.

Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. I contenuti e le modalità delle comunicazioni per gli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2 del presente articolo, sono stabilite nel regolamento regionale n° 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui alla L.R. n° 11 del 11.05.2001 (riprodotte in allegato al presente regolamento), nell'ambito del quale sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo.
4. I sistemi di telecomunicazioni a protocollo DECT ad uso aziendale, costituiscono una "rete microcellulare di telecomunicazioni", come individuato dall'art. 4 del Regolamento Regionale 19.11.2002 n.6, e pertanto rientrano nella tipologia di impianti di cui all'art. 1 lettera c) del presente articolo.

Articolo 6 - Procedure di autorizzazione per impianti temporanei di telefonia mobile

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base), destinate ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 180 giorni.
2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1 con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 watt, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti indicati all'art. 5 del presente regolamento.
3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 watt, ma non superiore a 20 watt, in deroga a quanto stabilito all'art. 4 del presente Regolamento, non

necessitano di autorizzazione all'installazione ma sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo precedente. Il Comune, in coerenza con le disposizioni contenute all'art. 8 , può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto .

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione, inviata ai sensi dei commi precedenti, l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.

Articolo 7 - Modifiche e disattivazioni

1. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al sindaco ed all'ARPA.
2. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare presenta, entro trenta giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.
3. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA. Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni effettuate da un esperto avente i requisiti specificati all'articolo 3 comma 6, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.
4. Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 6 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma precedente, il Sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.
5. Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono quelli contenuti nel Regolamento Regionale n° 6 del 19.11.2001 attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 11 del 11.05.2001 (riprodotti in allegato al presente regolamento).

TITOLO III LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Articolo 8 - Localizzazione degli impianti

1. Si individuano, con riferimento alla Legge Regionale n° 11 del 11.05.2001 e della Deliberazione di Giunta Regionale n° VII/7351 del 11.12.2001 quali aree di possibile installazione degli impianti le sotto elencate (aree meglio individuate nell'allegata planimetria):
 - A) Area 1: si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non sono compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Localizzazioni consentite: fuori dalle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione di cui alla L.R. 11.05.2001 n° 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 Watt.
 - B) Area 2: si definisce "Area 2" la parte di territorio non rientrante in "Area 1"
Localizzazioni consentite: fuori dalle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11.05.2001 n° 11 (anche con potenza totale ai connettori d'antenna superiore ai 1000 Watt)
In "Area 2" è prevista per la tutela del paesaggio dal punto di vista estetico, storico, ambientale degli insediamenti sparsi, per le nuove installazioni di impianti fissi, una distanza minima di

rispetto di 250 metri dell'impianto dagli insediamenti sparsi non rientranti nei nuclei abitati delimitati nell'Area 1".

C) Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di delimitazione delle aree di tutela assoluta di cui al punto D) del presente articolo. Localizzazioni consentite: nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione di cui alla L.R. 11.05.2001 n° 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 300 Watt.

D) Aree di tutela assoluta: aree con la presenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze.

Localizzazioni consentite: è fatto divieto assoluto di installazione di impianti entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro delle strutture sopra specificate con relative pertinenze.

2. La localizzazione degli impianti di cui all'art. 6 delle L.R. 11/05/2001 n° 11 e specificatamente:

- impianti di potenza ai connettori d'antenna non superiore ai 7 W
- impianti ad uso amatoriale in concessione
- reti microcellulari di telecomunicazione

e degli impianti temporanei per la telefonia mobile di cui all'art. 6 del presente regolamento, soggetti all'obbligo della comunicazione di cui all'art. 5 è consentita sull'intero territorio comunale (eccetto le aree di tutela assoluta di cui alla lettera D del presente articolo) nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e dei caratteri del luogo indicate al comma 4 del presente articolo.

3. La localizzazione degli impianti nelle fasce di territorio poste sul confine comunale, di seguito specificate:

- entro 100 metri (dal confine comunale) nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 Watt;
- entro 250 metri (dal confine comunale) nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 Watt;
- entro 500 metri (dal confine comunale) nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 Watt;

è consentita sull'intero territorio comunale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento la richiesta di installazione dell'impianto sarà sottoposta al comune confinante, interessato dalla richiesta stessa, per l'espressione del parere di competenza da rilasciarsi entro 30 giorni dall'invio della richiesta.

4. Per la localizzazione degli impianti vengono comunque fatti salvi i seguenti criteri generali:

a) per l'inserimento dei manufatti (intesi come impianti e accessori) nel contesto dovranno essere osservate le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema "infrastrutture a rete" (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (art. 30 delle Norme di Attuazione).

b) l'installazione degli impianti dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Articolo 9 - Norme progettuali per le installazioni

1. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore situati:

- entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 Watt;
- entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 Watt;
- entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 Watt.

2. Gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico, solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
3. Sotto il profilo esecutivo in mancanza di disposizioni per la sicurezza si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro, che riducano l'impatto visivo dei manufatti, nonché evitare superfici metalliche riflettenti.
4. Viene fatto obbligo ai titolari degli impianti di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 10 - Programmazione delle installazioni

5. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un "Piano di Localizzazione", che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.
6. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
7. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.
8. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 2 con avviso all'Albo Pretorio e con forme di pubblicità (pubbliche affissioni, organi di stampa e rete civica informatica) da valutarsi in relazione ai contenuti del piano di localizzazione di cui al presente articolo.
9. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, si conformano alle indicazioni contenute all'art.7 del predetto Regolamento Regionale n° 6 del 19.11.2001.

Articolo 11 - Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti

1. I titolari di impianti di cui all'articolo 5, già in esercizio, inviano, se non ancora effettuata ai sensi dell'art.10, comma 1 della predetta L.R.11/2001, entro 60 gg dall'approvazione del presente regolamento, comunicazione al Comune ed all'ARPA secondo le disposizioni di cui allo stesso art. 5 comma 3.
2. I titolari di impianti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, già installati, inviano se non ancora effettuata ai sensi dell'art.10, comma 2 della predetta L.R.11/2001, entro 60 gg dall'approvazione del presente regolamento, al Comune l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni di cui all'art.4.
3. L'autorizzazione comunale all'esercizio di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente.
4. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle eventuali prescrizioni il Sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di adeguamento.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto.
6. Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 11 del 11.05.2001, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto

dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al Comune la conferma della validità, anche ai sensi della predetta legge regionale n° 11 del 11.05.2001, dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento.

7. Il Comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui al comma precedente, comunicandolo al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono posti a carico al titolare dell'impianto.
8. Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 5 del presente articolo, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.
9. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui all'articolo 8 del presente regolamento, devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.

Articolo 12 - Risanamenti

1. Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, i titolari presentano al Comune, all'ARPA e alla Regione Lombardia, una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al Comune, alla Regione Lombardia ed all'ARPA i piani di adeguamento alla zonizzazione elettromagnetica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l'ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.
4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al Sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento.
5. Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
6. L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.
7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al Sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
8. L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al Sindaco ed alla ASL.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
10. Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità.

TITOLO IV

MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 13 - Misure di vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA.
2. E' prevista, da parte dell'ARPA, nell'ambito del programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, l'effettuazione di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze.
3. A tale fine il Comune segnala alla regione ed all'ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate dalla Regione.
4. Gli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dall'ARPA per la verifica e l'accertamento del superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente sono a carico del soggetto titolare degli impianti con tariffe indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA approvato con Legge Regionale n° 16 del 1999.

Articolo 14 - Sanzioni

5. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'articolo 3 comma 5 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.065,82 (lire quattromilioni) a euro 5.164,57 (lire diecimilioni).
6. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui all'articolo 3 comma 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,46 (lire un milione) a euro 2.582,28 (lire cinquemilioni).
7. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 1 comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.131,66 (lire ottomilioni) a euro 10.329,14 (lire ventimilioni).
8. La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 5 comma 1 e di cui al comma 6 dell'articolo 4, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a euro 516,46 (lire un milione).
9. Salvo che il fatto costituisca reato in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla [legge 22 febbraio 2001 n. 36](#) (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
10. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della [legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90](#) (Norme di attuazione della [legge 24 novembre 1981 n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo, citate in calce, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale. Il comune ne favorirà la divulgazione e pubblicità.

Allegati

1. Modulistica di cui al Regolamento regionale del 19.11.2001 n° 6 contenente le comunicazioni e dichiarazioni previste dalla L.R. 11 maggio 2001 n° 11.
2. Elaborato grafico scala 1:10.000 “Piano di Zonizzazione Elettromagnetica” di individuazione delle aree di localizzazione degli impianti.

Normativa di riferimento

- Decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” ;
- Legge 22 febbraio 2001 n° 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici;
- Legge Regionale 11 maggio 2001 n° 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per la telecomunicazione e per la radiotelevisione;
- Regolamento regionale del 19.11.2001 n° 6 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9 della L.R. 11 maggio 2001 n° 11;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° VII/7351 del 11.12.2001 “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 11 maggio 2001 n° 11.
- Legge Regionale 6/03/2002 n. 4, di modifica dell’art. 4 comma 8 e dell’art. 8 della L.R. 11/05/2001 n° 11

**Allegato n° 1 -
Modulistica di cui al Regolamento regionale del 19.11.2001 n° 6 contenente le
comunicazioni e dichiarazioni previste dalla L.R. 11 maggio 2001 n° 11**

Indice della modulistica

1. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)
2. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)
3. COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (l.r. 11/01, Art. 7, comma 5)
5. DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 7)
6. COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 8)
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 9)
8. COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE (l.r. 11/01, Articolo 6, comma 1, lettera b / Articolo 10, comma 1)

n. 1

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
..... Via.....n..... in qualità di nuovo titolare di impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di, per il
quale era stata inviata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/01 in data, protocollata dal
Comune di il..... prot. n....., impianto per il quale erano
fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

C O M U N I C A

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R.11/01:

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto in
oggetto a partire dalla data del.....

Luogo, data

Firma

n. 2

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato aProv.....residente a
..... Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore)
dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di.....
..., per il quale era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R 11/01 in data ... ricevuta
dal Comune di il..... Prot. n....., ed erano stati forniti i seguenti dati:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

C O M U N I C A

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della LR 11/01:

1. di avere proceduto in data.....alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati.

La modifica apportata consiste in: (*specificare nel dettaglio la modifica effettuata*);

.....
.....

2. di aver proceduto in data..... alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) individuato dai dati sopra elencati. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:.....

.....
.....
.....

Luogo, data

Firma

**COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
E RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 6, comma 2)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di....., per il quale
era stata presentata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/01 in data ricevuta dal Comune
di il.....prot. n....., ed erano forniti le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

C O M U N I C A

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R.11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato in data.....
.....

Luogo, data

Firma

n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (l.r. 11/01, Art. 7, comma 5)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a Via.....
.....n.....in qualità di: (titolare/proprietario); (gestore)
dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di autorizzato
ai sensi dell'art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato il..... prot.
n....., e per il quale si erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.7, comma 5, della L.R.11/01,

che l'impianto sopra specificato è stato realizzato **in conformità** al progetto presentato in data.....
... al Comune di.....e che è conforme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.3
della Legge Regionale 11/01.

Luogo, data

Firma

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 7)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a Via.....n.....in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di..... autorizzato (in attesa di autorizzazione) ai sensi dell'art. 7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato il..... prot. n....., e per il quale erano state fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

C O M U N I C A

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della L.R.11/01:

Di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto sopra specificato a partire dalla data del.....

Luogo, data

Firma

**COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
E RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 8)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato a Prov..... residente a
Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) di un impianto di:
(telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di..... autorizzato
ai sensi dell'art.7 della L.R.11/01 con provvedimento comunale rilasciato il.....prot.
n....., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

C O M U N I C A

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R.11/01:

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) già autorizzato e individuato dai
dati sopra riportati, in data.....

Luogo, data

Firma

n. 7

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (l.r. 11/01, Art. 7, comma 9)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto..... nato aProv.....residente a
..... Via..... n..... in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore)
dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di.....
..., autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L.R 11/01 con provvedimento comunale rilasciato il.....
..... Prot. n....., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto,

C O M U N I C A

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, della LR 11/01:

1. di avere proceduto in data.....alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento comunale sopra specificato. La modifica apportata consiste in: (*specificare nel dettaglio la modifica effettuata*);.....
.....
2. di aver proceduto in data..... alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:
.....
3. Allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da.....in data....., esperto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della LR 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Dichiaro che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto e, per quanto disposto dall'art.7, comma 9, della LR 11/01 non necessitano di una nuova autorizzazione.

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE (l.r. 11/01, Articolo 6, comma 1, lettera b / Articolo 10, comma 1)

Al Sindaco del Comune di

All'ARPA Lombardia Sede di

OGGETTO: Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) (articolo 10, comma 1).

Il sottoscritto..... nato ail Prov..... residente nel Comune di in Via.....n....., telefono NominativoTitolare Patentee della Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di Radioamatore nr..... di Classe, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia in data

COMUNICA

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza medesima, ubicata in Vianr.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui è titolare.

Luogo, data

Firma